

Lezione 16

I controlli sul sistema finanziario

15/11/2023

Prof. Gian Paolo Stella
Economia degli Intermediari Finanziari

A.A. 2023-2024

Le ragioni del controllo sul sistema finanziario

- Il controllo sul sistema finanziario va collocato nel più ampio quadro dell'intervento pubblico in economia, finalizzato ad assicurare stabilità, equità ed efficienza nella distribuzione e nell'impiego delle risorse: in particolare, esso si giustifica con la necessità di correggere, per quanto possibile, gli effetti dei fattori di imperfezione e incompletezza del mercato (cosiddetti *market failures*)
- Il dibattito sull'opportunità di un *intervento pubblico* nei rapporti economici tra privati è sempre stato acceso dalla contrapposizione di diverse correnti di pensiero.
- Il settore finanziario non costituisce certo un'eccezione: i sostenitori del cosiddetto *free banking*, per esempio, negano la necessità di una banca centrale e della regolamentazione, ritenendo che la "mano invisibile" del mercato, almeno nel lungo periodo, sia sempre capace di realizzare condizioni ottimali di equilibrio, senza incorrere nei costi diretti e indiretti di un sistema di controlli (ritenuti di gran lunga superiori ai possibili vantaggi).
- L'esperienza storica, però, ha messo in luce i limiti di una visione liberista: pur volendo credere nella capacità del mercato di ristabilire l'equilibrio nel lungo periodo, è infatti evidente come le "deviazioni", benchè solo temporanee, possano avere conseguenze fortemente destabilizzanti, con gravi ricadute anche sull'economia reale.
- Ne sono esempi eclatanti la Grande Depressione degli anni trenta del secolo scorso e la crisi finanziaria globale a partire dal 2008 (originatesi entrambe negli Stati Uniti).

Le ragioni del controllo sul sistema finanziario

- In effetti, anche i Paesi di tradizione più liberista hanno storicamente disciplinato lo svolgimento delle attività finanziarie: rimane da capire quali siano le peculiarità che distinguono il settore finanziario e impongono l'adozione di una *regolamentazione speciale*. Allo stesso tempo, anche se la necessità della regolamentazione non sembra più essere posta in dubbio, rimangono aperti numerosi interrogativi su quali siano gli strumenti più efficaci ed efficienti.
- Gli scambi finanziari, e i relativi contratti, come più volte sottolineato, sono caratterizzati da un forte grado di aleatorietà in quanto prevedono un trasferimento di ricchezza immediato a fronte di una prestazione futura incerta.
- Ne deriva una situazione di strutturale asimmetria informativa a danno del datore di risorse, spesso aggravata dalla sua incapacità di utilizzare al meglio le informazioni (comunque incomplete) in suo possesso.
- La regolamentazione può allora intervenire per aumentare l'informazione disponibile e disciplinare il comportamento degli intermediari finanziari per facilitare l'incontro tra datori e prenditori di risorse.

Le ragioni del controllo sul sistema finanziario

- Si pone, inoltre, l'esigenza di assicurare particolari tutele ai piccoli investitori, riconosciuti come contraenti deboli, per proteggere il loro risparmio ed evitare che un crollo di fiducia possa compromettere il corretto funzionamento del sistema finanziario e la realizzazione del trasferimento di risorse da soggetti in surplus a soggetti in deficit, fondamentale per il finanziamento degli investimenti e la crescita economica.
- Infine, occorre rilevare come l'eventuale crisi di un intermediario, e in particolare di una banca, possa produrre facilmente conseguenze negative (cosiddette "esternalità") che, attraverso un effetto domino, investono l'intero sistema finanziario.
- Tale effetto a catena è aggravato dall'esistenza di fitti rapporti interbancari che rendono possibile il contagio di altre istituzioni creditizie.

Le ragioni del controllo sul sistema finanziario

- Ci si potrebbe chiedere che cosa renda il fallimento di una banca tanto diverso da quello di una qualsiasi altra impresa.
- Innanzitutto, tra i principali creditori di una banca vi sono i suoi stessi clienti/depositanti, mentre nelle imprese non finanziarie il capitale di debito è detenuto per lo più da investitori professionali (banche, private equity ecc.).
- Si potrebbe obiettare che tutte le società organizzate secondo il modello della *public company* sono principalmente finanziate da piccoli risparmiatori: la differenza fondamentale, però, è che il debito delle società non finanziarie non è accettato come mezzo di pagamento.
- Così, il loro stato di insolvenza non rischia di compromettere il buon funzionamento dell'intero sistema dei pagamenti, al contrario di quello che avviene con la moneta bancaria (depositi in c/c), la cui circolazione si basa su un meccanismo fiduciario, cioè sulla convinzione che le banche siano sempre in grado di onorare le proprie obbligazioni.
- La crisi di una banca, quindi, genera problemi ben al di là della tutela del singolo investitore: non solo lo stato di insolvenza può danneggiare le controparti dei rapporti interbancari, ma il crollo di fiducia che ne deriva può coinvolgere tutto il sistema finanziario, provocando veri e propri fenomeni di panico e di corsa agli sportelli (cosiddetti *bank runs*) che, ritenuti da tempo altamente improbabili nei Paesi più avanzati, sono tornati a verificarsi durante la recente crisi globale

Gli obiettivi della regolamentazione e della vigilanza

- L'impianto dei controlli pubblici sul sistema finanziario può essere suddiviso nella gestione della politica monetaria e nell'esercizio dei poteri di regolamentazione e vigilanza.
- La regolamentazione e la vigilanza riguardano da un lato la fissazione delle regole che governano il funzionamento dell'industria dei servizi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi che saranno a breve esplicitati, dall'altro l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei controlli al fine di verificarne rispetto, efficacia ed efficienza.
- Sebbene i due termini siano spesso utilizzati come sinonimi, il loro significato è diverso: per *regolamentazione (regulation)* si intende l'insieme delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari e il funzionamento dei mercati, per *vigilanza (supervision)* si intende l'attività di controllo svolta da Autorità dedicate per accertare l'effettiva applicazione delle suddette norme.
- La *stabilità* può essere intesa in un'accezione sia micro- sia macroeconomica, con riferimento, rispettivamente, ai singoli intermediari e al sistema finanziario nel suo complesso.

Modelli di Vigilanza

- Nell'ordinamento europeo è stato, di fatto, adottato un modello basato sulle regole oggetto di "armonizzazione massima" tra i Paesi membri anche se si sono progressivamente affiancate misure che possono essere definite di "autocontrollo" degli intermediari mediante l'introduzione di forme più evolute, caratteristiche della *risk-based supervision*, le quali hanno anche la finalità di valorizzare l'autonomia e l'imprenditorialità degli intermediari vigilati.
- In particolare, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, un ruolo fondamentale viene ora riconosciuto alla *internal governance*, in quanto le norme in materia di adeguatezza del capitale (Accordo di Basilea, *MIFID 2* e *Solvency 2*), mutuando le *best practice* del mercato, assegnano a ciascun intermediario una parziale autonomia, e conseguentemente responsabilità, nella definizione del proprio profilo di rischio, nella misurazione dei rischi e nella commisurazione dei mezzi patrimoniali necessari all'esercizio della propria attività.
- Inoltre, viene lasciata agli intermediari (in particolare alle banche) autonomia con riguardo alla strutturazione, in modo coerente con la propria complessità dimensionale e operativa, delle funzioni di *risk management*, di *audit* e di *compliance* oltre che di governo societario e del sistema dei controlli interni

Modelli di Vigilanza

- Al fine di svolgere al meglio il proprio compito, le Autorità di Vigilanza (AdV) devono essere dotate di risorse sufficienti e adeguate, soprattutto in termini di *competenza*, per poter individuare le soluzioni tecniche più idonee e ridurre al minimo il rischio di interventi distortivi.
- Alle AdV spetta generalmente anche il potere di emanare norme di livello secondario nelle materie di propria responsabilità: ciò rende, spesso, difficile una precisa distinzione tra attività di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari.
- La loro elevata competenza tecnica e lo stretto rapporto con gli operatori del mercato le pongono, infatti, in una posizione privilegiata per cogliere le tendenze, le problematiche e le esigenze di riforma del settore
- L'approccio più tradizionale, storicamente affermatosi per primo, è quello della *vigilanza istituzionale* (detta anche “per soggetti”, “per mercati” o “sezionale”).
- Seguendo la classica tripartizione del sistema finanziario, distinte Autorità si occupano rispettivamente di intermediari bancari, mobiliari e assicurativi.
- Un simile assetto presenta l'indubbio vantaggio di definire chiaramente la suddivisione dei compiti e di facilitare l'esercizio dei controlli, favorendo una visione unitaria del soggetto vigilato, dal momento del suo ingresso sul mercato (per esempio, in occasione del rilascio dell'autorizzazione), attraverso un monitoraggio continuo dell'attività svolta.


- L'esigenza di garantire parità concorrenziale (*level playing field*) può suggerire di organizzare la *vigilanza per attività*, affinché queste siano disciplinate in modo uniforme indipendentemente dalla natura istituzionale del soggetto che le esercita.
- Per esempio, si può stabilire che la gestione di portafogli di investimento debba essere regolata nella stessa maniera sia per le banche sia per le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). Questo approccio consente, come il precedente, una notevole specializzazione delle Autorità ma può condurre a un'eccessiva frammentazione dei controlli, impedendo una visione unitaria della posizione complessiva del soggetto e rendendo difficile l'identificazione di possibili situazioni di crisi.
- Ricordando che falliscono i soggetti e non le attività, alcuni autori evidenziano come sarebbe comunque necessario prevedere anche un organismo che svolga controlli di stabilità.
- Nella *vigilanza per finalità*, a ogni Autorità è affidato il perseguimento di uno specifico obiettivo: la stabilità, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la tutela della concorrenza (efficienza).
- Tali obiettivi vengono presidiati in modo trasversale rispetto alle diverse categorie di intermediari, garantendo parità concorrenziale anche in mercati caratterizzati dalla presenza di soggetti diversificati, senza incorrere nel pericolo di un'eccessiva proliferazione degli organismi di controllo.

Modelli di Vigilanza


- Nel modello di *vigilanza accentrata*, un'unica Autorità (*one stop shopping*) si occupa della supervisione su tutti gli intermediari, indipendentemente dall'attività svolta e dall'obiettivo del controllo.
- Tale Autorità è diversa dalla banca centrale, che rimane comunque competente per la politica monetaria così come le competenze antitrust rimangono generalmente affidate a un altro soggetto specializzato.
- Questo modello può consentire la realizzazione di economie di scala e di scopo, con una sensibile riduzione dei costi di vigilanza poiché si evitano duplicazioni e sovrapposizioni, favorendo anche una netta semplificazione della normativa secondaria.
- Risulta garantita, inoltre, una visione globale dell'intermediario, anche nei sistemi più complessi ed evoluti, da parte di un soggetto che, proprio perché unico, è fortemente responsabilizzato.
- Per concludere, si ricorda un approccio, denominato *vigilanza per funzioni*, fondato sulla convinzione che le funzioni svolte dal sistema finanziario siano più stabili delle forme organizzative degli intermediari e dei mercati. Nonostante siano state sviluppate proposte in tal senso, appare piuttosto difficile tradurre alcune funzioni (per esempio, la riduzione delle asimmetrie informative) in attività da sottoporre concretamente a vigilanza. Tale modello, infatti, al contrario di tutti gli altri, non ha trovato alcuna applicazione a un reale sistema finanziario.

- Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs. 385/1993) detta la disciplina dell'attività d'intermediazione creditizia svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari
- Testo Unico della Finanza (TUF, D.lgs. 58/1998) contiene la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, per quanto riguarda la prestazione di servizi d'investimento, la gestione collettiva del risparmio e il funzionamento dei mercati mobiliari
- Codice delle Assicurazioni Private (CAP, D.lgs. 209/2005), per le disposizioni in materia di assicurazioni ramo vita e ramo danni disciplinano l'esercizio della vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva
- D.lgs. 252/2005 disciplina delle forme di previdenza complementare e dei fondi pensione.

Adeguatezza Patrimoniale



Adeguatezza Patrimoniale



Requisito Patrimoniale

$$RPM = \frac{MP}{8\% \cdot \sum A_i P_i (RPRC) + 12,5 \cdot (RPRM + RPRO)}$$

RPRC = requisito minimo rischio di credito;

RPRM = requisito minimo rischio di mercato

RPRO = requisito minimo rischio operativo

- Per la determinazione delle attività ponderate per il rischio di credito ($A_i P_i$)
alternativamente, le banche possono adottare:
 1. la *metodologia standardizzata*,
 2. la *metodologia basata sui rating interni*

Ponderazioni di rischio nella metodologia standardizzata

Categoria di esposizione	Valutazione del merito creditizio (scala di rating adottata da Standard&Poor's)						
	AAA/ AA-	A+/ A-	BBB+/ BBB-	BB+/ BB-	B+/ B-	Inferiore a B-	Assenza di rating
Imprese e intermediari finanziari vigilati	20%	50%	100%	100%	100%	150%	100%
Imprese e intermediari finanziari vigilati	20%	50%	100%	150%	150%	150%	100%
Amministrazioni centrali	0%	20%	50%	100%	100%	150%	100%
Enti del settore pubblico	20%	50%	100%	100%	100%	150%	100%
Imprese	20%	50%	100%	100%	150%	150%	100%
Clientela al dettaglio				75%			

Ponderazioni di rischio nella metodologia rating interni

- Nella metodologia basata sui **rating interni**: le attività ponderate per il rischio sono determinate a partire dai dati interni dell'intermediario sulle perdite effettivamente sostenute, stimando la perdita attesa (*EL, Expected Loss*).
- L'intensità dell'utilizzo dei dati interni ai fini del calcolo di *RPM* è funzione del grado di sofisticazione del sistema di *credit risk management*; a tal fine sono previsti due approcci:
 - *approccio di base*;
 - *approccio avanzato*.

Parametro del rischio	Approccio di base	Approccio avanzato
<i>PD</i>	Stima dell'intermediario	Stima dell'intermediario
<i>LGD</i>	Stima regolamentare	Stima dell'intermediario
<i>EAD</i>	Stima regolamentare	Stima dell'intermediario
<i>M</i>	Stima regolamentare	Stima dell'intermediario

Secondo Pilastro

- **1 Intermediari:** valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale in rapporto al loro profilo di rischio (ICAAP)

1° Intermediari: valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale in rapporto al loro profilo di rischio (ICAAP)



Assicurare adeguatezza patrimoniale in relazione ai rischi ed avere strategie di mantenimento dei livelli patrimoniali.




3° Autorità: facoltà di richiedere agli intermediari di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare


2° Autorità: valutazione del processo interno e possibilità di adottare appropriate misure prudenziali in caso di giudizio negativo (SREP)



4° Autorità: intervento precoce per impedire di scendere al di sotto dei requisiti minimi




Secondo Pilastro




Terzo Pilastro

- Il mercato, vale a dire l'insieme degli *stakeholder* dell'intermediario, deve avere la possibilità di esercitare un'azione di "disciplina" in tema di adeguatezza patrimoniale: a tal fine, sono previste informazioni qualitative e quantitative obbligatorie da rendere note e concernenti l'*adeguatezza patrimoniale*, l'*esposizione ai rischi* e le *caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione*.
- Esse devono essere rilevanti, nel senso che la loro mancata comunicazione comporterebbe l'alterazione del giudizio dei soggetti interessati.

Limiti Basilea 2



Novità apportate da Basilea 3



Il Capitale

- Il CRR ha modificato significativamente la struttura dei mezzi propri (prima patrimonio di vigilanza, rendendola più rigida e stringente. Esso è ora così composto:
 - **Common Equity Tier 1 Capital** (CET1) – azioni ordinarie e utili non distribuiti e riserve di utili al netto delle perdite.
 - **Additional Tier 1 Capital** (AT1) - strumenti che hanno una capacità di assorbire le perdite assimilabile a quella del CET1.
 - CET1 + AT1 (al netto delle deduzioni) = **Tier 1 Regulatory Capital** (T1).
 - **Tier 2 Capital** (patrimonio supplementare) - strumenti ibridi (tipicamente, titoli di debito subordinati)
 - **Total Regulatory Capital** = CET1 + AT1 + T2

Il Capitale

- Accanto ai nuovi e più stringenti requisiti che gli strumenti di capitale devono soddisfare, le Autorità hanno innalzato il livello del *RPM*. A parità di $MP = 8\%$ di *RWA*, i nuovi requisiti minimi prevedono
- **Tier 1 = 6% (dal precedente 4%) di cui CET1 = 4,5%.**
- L'enfasi posta sulla *quantità* del capitale si è tradotta anche in interventi di natura sia microprudenziale sia macroprudenziale, con l'imposizione di due *buffer* patrimoniali.
 - *buffer di conservazione del capitale*, costituito da azioni ordinarie e riserve da utili in misura pari al 2,5% dell'attivo ponderato per il rischio.
 - *buffer anticiclico*, in caso di rischio sistemico, le Autorità di vigilanza possono imporre una dotazione addizionale di copertura patrimoniale dell'attivo ponderato per il rischio, compresa tra 0 e 2,5%.

Il Capitale

Qualità e livello del MP

Aumento dei valori minimi dei ratios e la revisione del trattamento di alcune componenti del PV con enfasi su azioni ordinarie e riserve (c.d. **common equity Tier 1**).

Buffer di conservazione del capitale

Vincoli alle distribuzioni discrezionali di utile quando il capitale della banca scende al di sotto di determinati livelli minimi.


Buffer anticiclico

Buffer di capitale per evitare l'incremento eccessivo del rischio in fasi espansive del ciclo con effetti negativi nelle fasi recessive.

Assorbimento delle perdite nei casi di crisi

Previsione, nel calcolo del PV di una clausola di cancellazione o conversione in azioni ordinarie, cui le AdV possono ricorrere in maniera discrezionale nei casi di insolvenza della banca.

Coefficienti Patrimoniali



Common equity (Core tier 1)

Dal 2% di RWA a 7%, comprensivo del *capital conservation buffer* (2,5%)

Buffer anticiclico (eventuale)

Fino a 2,5% RWA da aggiungere al Tier 1 addizionale (patrimonio di vigilanza fino al 13%).

Tier 1

Dal 4%: di RWA a 8,5%, comprensivo del *capital conservation buffer* (2,5%) con una riduzione degli strumenti diversi dal *a* da 2% a 1,5%)

Tier 2

Riduzione da 4% a 2% di RWA

Total Capital (Patrimonio di vigilanza)

Almeno il 10,5% RWA

Indici di Leverage

- Limiti all'assunzione dei rischi di indebitamento, prima ancora del rafforzamento dei presidi patrimoniali.
- L'indice misura il livello massimo di indebitamento
- Il numeratore si basa sulla nuova definizione di Tier 1, mentre il denominatore comprende anche le esposizioni fuori bilancio.
- È un indicatore semplice, trasparente e non basato sul rischio, calibrato in modo da ridurre il rischio di processi di *deleveraging* che possono arrecare pregiudizio al sistema finanziario e all'economia

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Tier 1}}{\text{Attivo per cassa e non}} > 3\%$$

- Basilea 3 ha introdotto **vincoli di liquidità** a presidio della solvibilità del singolo intermediario e del sistema nel complesso perseguendo **due obiettivi** complementari :
 - **LCR (*Liquidity Coverage Ratio*)**, volto ad assicurare un livello adeguato di attività di elevata qualità che possano essere convertite agevolmente in cassa per far fronte a uno scenario di *stress* acuto di breve periodo. Esso richiede che il rapporto fra gli attivi di elevata qualità e i deflussi di cassa netti relativi ai futuri 30 giorni, stimati sulla base di uno scenario di *stress*, risulti sempre superiore all'unità;
 - **NSFR (*Net Stable Funding Ratio*)**, finalizzato a promuovere un rapporto equilibrato fra le fonti di finanziamento “stabili” e il corrispondente fabbisogno di finanziamento a medio-lungo termine di una banca. Il Comitato di Basilea richiede alle banche di mantenere il rapporto fra le risorse finanziarie stabili e il fabbisogno di queste ultime sempre superiore all'unità.

- Il **secondo pilastro** accoglie numerose innovazioni che investono la *gestione dei rischi* e la loro *vigilanza*: gestione del rischio e corporate *governance* a livello di impresa; rilevazione del rischio connesso con esposizioni fuori bilancio e operazioni di cartolarizzazione; gestione delle concentrazioni di rischio; incentivi per una migliore gestione del rischio e dei rendimenti nel lungo periodo; remunerazione del *management*; prove di *stress*; criteri contabili per gli strumenti finanziari; Collegi dei Supervisor.
- Le modifiche che interessano il **terzo pilastro** sono finalizzate a migliorare la trasparenza informativa sulle operazioni di cartolarizzazione, assicurare il raccordo fra i requisiti patrimoniali regolamentari con le poste del bilancio di esercizio, favorendo l'accessibilità alle modalità di calcolo dei *ratios*.

- Obiettivo dell'ICAAP è la determinazione, da parte degli intermediari, del capitale “adeguato” a fronteggiare tutti i rischi rilevanti mediante l'utilizzo di un processo formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari.
- Esso si svolge tenendo conto del principio di proporzionalità per il quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dai soggetti vigilati che a tal fine sono suddivisi in classi.

- Attraverso il SREP, le autorità si accertano che le banche siano dotate di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, in grado di assicurare il complessivo equilibrio gestionale nonché il “contributo” al rischio sistemico.
- In presenza di profili di criticità, le autorità possono richiedere l’adozione di misure correttive di natura organizzativa o imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi qualora le prime non siano sufficienti ad assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato.
- Il principale strumento a supporto dell’analisi è il “sistema di analisi aziendale” che, utilizzando i controlli a distanza (il resoconto ICAAP e le altre informazioni qualitative quantitative raccolte mediante l’esercizio della vigilanza informativa) e i risultati delle ispezioni (esercizio della vigilanza ispettiva), consentono di apprezzare l’esposizione ai rischi e l’adeguatezza dei relativi fattori di controllo.

Giudizio complessivo	Situazione banca	Azione vigilanza
1 Favorevole	Più che soddisfacente	Controlli ordinari
2 In prevalenza favorevole	Limitati elementi di debolezza	Controlli ordinari
3 Parzialmente favorevole	Alcuni elementi di debolezza	Approfondimenti Eventuali interventi preventivi
4 Parzialmente sfavorevole	Alcune problematiche con evoluzione negativa	Tempestivi approfondimenti Interventi correttivi
5 In prevalenza sfavorevole	Alcuni elementi di anomalia strutturale	Stretta sorveglianza Interventi correttivi ed eventuale escalation Possibili misure straordinarie
6 Sfavorevole	Fortemente anomala	Tutte le misure ritenute opportune anche straordinarie

Gestione delle Crisi

- I D.lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015 di attuazione della direttiva BRRD (SRM) hanno affidato alla Banca d'Italia le funzioni di autorità di risoluzione delle crisi modificando in misura sostanziale la disciplina contenuta nel TUB.
- Le norme si applicano agli intermediari sottoposti al SSM.
- L'individuazione delle modalità di gestione delle crisi è affidata al Comitato Unico (SRB, Single Resolution Board) mentre spetta alle Autorità nazionali dare attuazione al programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento attribuiscono loro.

Gestione delle Crisi

La gestione delle difficoltà dal manifestarsi dei primi sintomi fino all'eventuale definitiva liquidazione, può essere così schematizzata:

1. fase “preventiva” finalizzata a individuare, durante la normale operatività, 1. strategie e azioni da intraprendere in caso di crisi;
2. individuazione e utilizzo da parte delle autorità di strumenti di intervento precoce (*early intervention*) a integrazione delle tradizionali misure prudenziali e graduati in funzione della gravità della situazione;
3. avvio di un processo di ristrutturazione (risoluzione) mediante il quale le Autorità, perseguono il duplice obiettivo di evitare l'interruzione dell'attività e di ripristinarne le condizioni di sostenibilità economica;
4. attivazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune

Risoluzione: Quando

1. La banca è in dissesto o a rischio di dissesto (per esempio, quando l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale).
2. Non si ritiene che misure alternative di natura privata o di vigilanza possano consentire di evitare in tempi ragionevoli il dissesto.
3. La risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico perché la liquidazione non permetterebbe di: salvaguardare la stabilità sistemica, proteggere depositanti e clienti, assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali..

Come

- vendita di parte delle attività a un acquirente privato;
- trasferimento temporaneo di attività e passività a un'entità ad hoc (*bridge bank*) gestita dalle autorità per proseguire le funzioni in vista di una successiva vendita
- trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisce la liquidazione;
- applicazione del *bail-in* per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni.

Governance e sistema dei controlli

Un sistema di *corporate governance* può essere definito come l'insieme degli organi (assemblea degli azionisti, consiglio di amministrazione, organi designati al controllo ecc.) e delle modalità con le quali vengono fissati gli obiettivi, determinati i mezzi per raggiungerli, controllati i risultati. Gli organi di *governance* degli intermediari sono chiamati ad assicurare condizioni di **sana e prudente gestione**, attraverso la progettazione e il presidio di un efficace sistema dei controlli interni.

Ruoli e delle responsabilità degli organi di *governance*:

- a) la **funzione di supervisione strategica** per la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e la verifica della loro attuazione;
- b) la **funzione di gestione** riguarda la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie prescelte;
- c) la **funzione di controllo** riguarda la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

Governance e sistema dei controlli

Modelli	Tradizionale o classico	Dualistico	Monistico
Funzioni			
Supervisione strategica	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione Consiglio di sorveglianza (se previsto dallo statuto)	Consiglio di amministrazione
Gestione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione	Consiglio di amministrazione
Controllo	Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato di controllo interno

Governance e sistema dei controlli

Il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari è l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative atte ad assicurare il rispetto delle strategie ed il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite (**obiettivi di integrità**);
2. efficacia ed efficienza dei processi aziendali (**obiettivi operativi**);
3. affidabilità e integrità delle informazioni (**obiettivi di informazione**);
4. conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (**obiettivi di conformità**).

L'assetto dei controlli degli intermediari finanziari è articolato in

I livello: *controlli di linea*, effettuati da chi ha responsabilità di supervisione sulle specifiche attività;

II livello: *controllo dei rischi e conformità* rispetto agli obiettivi aziendali e alla normativa vigente delle attività svolte;

III livello: *certificazione di adeguatezza* dei controlli interni.